

IN NOME DELLA LEGGE

a cura di GIOVANNI SCOZ (scoz@suonare.it)

Così è (anche se non vi pare)

Riprendendo al contrario il titolo della nota opera teatrale di Pirandello (incentrata sul tema dell'inconoscibilità del reale, di cui ognuno può dare una propria personale interpretazione...) approfitto di questo momento di relax per riordinare alcuni confusi pensieri concernenti la normativa previdenziale del settore dello spettacolo (disciplinata con lo stratificarsi, nel corso del tempo, di varie circolari Enpals) e condividere alcune riflessioni.

NORMATIVA PREVIDENZIALE

Il meccanismo di calcolo per il corretto conteggio del carico previdenziale è stato formulato negli anni Cinquanta specificatamente per i contratti di lavoro subordinato, forma contrattuale usata nei grandi circuiti artistici (che sono, ovviamente, una minoranza). In tutti gli altri circuiti però i lavoratori dello spettacolo prestano la propria attività tramite contratti di lavoro autonomo (professionale o occasionale). Nonostante questa evidenza sia sotto gli occhi di tutti, l'unica procedura di calcolo prevista dall'Enpals si struttura sul modello del lavoro dipendente, non prevedendo alcuna personalizzazione quando si rivolge invece ai lavoratori autonomi. A peggiorare la faccenda, l'Enpals – diversamente da tutte le altre casse professionali – prevede un meccanismo di calcolo che identifica come base imponibile (cioè la base di riferimen-

to su cui applicare l'aliquota previdenziale) il compenso lordo. Questa procedura, se risulta senz'altro corretta nel comparto del lavoro subordinato, nei contratti di lavoro autonomo risulta essere mal congegnata e concettualmente scorretta, oltre ad essere assolutamente penalizzante per il settore dello spettacolo e, tra l'altro, unica nel suo genere.

Ricordo, infatti, ai lettori che le casse di previdenza istituite per gli altri professionisti (avvocati, architetti, commercialisti, notai, geometri, eccetera) prevedono che la base imponibile non sia il reddito lordo (come "propone" l'Enpals per i suoi iscritti) ma sia il reddito netto, cioè la differenza tra il reddito lordo (il totale fatturato) e le spese sostenute (ed inerenti la professione). Per meglio illustrare la questione, vediamo il seguente drammatico esempio: se un avvocato fattura 60mila euro e sostiene costi inerenti l'attività per 20 mila euro, la sua base imponibile ai fini previdenziali (e fiscali) sarà il reddito netto, pari quindi a 40 mila euro. Diversamente, un artista che spicca fatture per lo stesso importo (60mila euro), secondo la procedura Enpals, dovrà assolvere il proprio carico previdenziale prendendo come base di riferimento l'intero importo fatturato, a nulla rilevando i costi sostenuti per l'esercizio della propria attività. Solo ai fini fiscali (ove la normativa è disciplinata indifferentemente per tutti i professionisti) potrà detrarre dai propri ricavi

lordi le spese sostenute. Riassumendo: per i lavoratori dello spettacolo la base imponibile previdenziale differisce da quella fiscale, mentre per tutte le altre categorie professionali tali basi imponibili coincidono perfettamente. A questo punto dell'analisi, non possiamo non approfondire la questione ricordando ai lettori le varie aliquote previdenziali stabilite dalle varie casse di previdenza. Come è noto, quella prevista dall'Enpals (con Circolare n. 3/2008) è fissata al 33 per cento del compenso lordo. Altre casse, come esempio l'Inps per Artigiani e Commercialisti, si assestano a circa il 20 per cento; quella per Commercialisti è invece variabile tra il 10 e 17 per cento (optabile a scelta dal professionista); quella prevista per gli Avvocati invece è fissata al 10 per cento, a cui occorre aggiungere il 3 per cento al superamento degli 80mila euro di reddito lordo, e così via, su questo ordine di grandezza. Persino la cassa di previdenza prevista dall'Inps Gestione separata (per quei professionisti che non hanno cassa di previdenza specifica) da cui spesso l'Enpals trae spunto, è fissata al 24,72 per cento (ridotta al 17 per cento in alcuni circostati casi). Insomma, non si può non notare che l'aliquota Enpals risulta essere più onerosa rispetto alle altre casse di previdenza previste per gli altri lavoratori autonomi ed agganciata su una base imponibile che risulta essere, non potendo detrarre i costi sostenuti, più alta. Per com-

plettezza di analisi, segnaliamo anche un'altra peculiarità delle casse di previdenza citate: al fine di poter assicurare un (pur minimo) trattamento previdenziale, agganciato agli anni di contribuzione, tali casse prevedono che vi sia una contribuzione annua "minima", cioè un minimo (circa 2.500 euro) che comunque deve essere versato per la maturazione di un anno contributivo, obbligo che sorge già per la sola iscrizione alla cassa, anche in presenza di redditi molto esigui. Questo meccanismo, per quanto sia ovviamente più costoso per chi inizia la propria attività e per chi consegue redditi modesti, assicura però che i contributi versati siano sempre fruttiferi di una posizione contributiva, permettendo cioè la maturazione di una intera annualità contributiva. I professionisti dello spettacolo invece, non potendo versare neanche autonomamente (e volontariamente) questi contributi minimi, risultano penalizzati nel caso in cui i contributi liquidati siano troppo modesti. Se infatti l'accantonamento complessivo con le giornate maturate non raggiunge la soglia minima (fissata in 2.400 prestazioni complessive), lo sforzo profuso potrebbe risultare vano.

UNA BELLA NOTIZIA

A questo punto, l'unica bella notizia che possiamo dare è che, da settembre, alcune associazioni particolarmente attive in tale contesto (come *Musicarticolo9*, "capitanata" dal violoncellista Enrico Dinno, a cui si deve, tra le altre, la felice conclusione della questione "Iva al 10 per cento delle prestazioni artistiche") si faranno promotrici di alcune iniziative nella speranza di sensibilizzare il legislatore al fine di scardinare il predetto meccanismo di calcolo. Continuate a seguirci e vi terremo informati sugli sviluppi.

Buone vacanze! ■